

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 26 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1. Il lavoratore malato deve avvertire di norma l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.
Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore dovrà comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.
Ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso il lavoratore, per qualsiasi motivo, non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all'azienda il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell'infortunio non sul lavoro.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal **certificato medico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo** entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
Ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso il lavoratore, per qualsiasi motivo, non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all'azienda il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro.

ART. 28 - TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

- 3.4 I periodi di assenza di cui al presente punto 3 saranno computati agli effetti dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e **alla tredicesima mensilità.**
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.

ART. 30 - PERSONE CON HANDICAP

5. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all'art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del e successive modifiche ed integrazioni.

Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 3.

ART. 36 – PERMESSI

1. Al lavoratore
2. Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri retribuiti, non computabili nelle ferie annuali, nelle seguenti misure:
 - a) tre giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge **e/o** di un parente entro il secondo grado **e/o** del convivente, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 4, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 e del relativo Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278;

ART. 39 – TRASFERIMENTI INDIVIDUALI

7. È facoltà del lavoratore fare domanda di trasferimento. Nel caso di più domande di trasferimento per la medesima località avanzate dai lavoratori, le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste terranno conto nell'ordine:
 - a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
 - b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
 - c) della maggiore età anagrafica;
 - c) del numero dei figli minori a carico.

A livello aziendale saranno definiti i criteri per valutare le anzianità di cui alla precedente lettera a) nel caso di cambio di figura professionale.

ART. 46 - TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

3. A livello aziendale saranno definite le relative discipline in materia, facendo salve le discipline aziendali già operanti alla data di stipula del presente CCNL.

Le aziende **potranno** estendere le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.

ART. 49 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti stipulanti valuteranno, entro la vigenza del presente CCNL, la possibilità di prevedere per i lavoratori delle singole imprese del settore forme di assistenza sanitaria integrativa, individuando le eventuali possibili soluzioni. Le aziende, in relazione ai correlati oneri, **valuteranno le soluzioni individuate.**